



ADR 2013

Le principali novità

Applicabilità

L'Accordo ADR 2013 si applica ai trasporti internazionali dal 1° gennaio 2013. Fino al 30 giugno 2013, in regime transitorio, è consentito ancora far riferimento alle disposizioni ADR 2011, oppure applicare le disposizioni ADR 2013 su base volontaria.

Parte 1 – Disposizioni generali

1.1.3 Esenzioni

- **Modificata** la tabella 1.1.3.6.3 sulle esenzioni "parziali" per unità di trasporto, con l'introduzione delle nuove rubriche relative ai "prodotti chimici sotto pressione della classe 2".
- **Nuova sezione** 1.1.3.9 *Esenzioni relative alle merci pericolose utilizzate come liquido di raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto.*

1.1.4 Applicabilità di altre regolamentazioni

- **Semplificate** nella sezione 1.1.4.3 le condizioni sulla *Utilizzazione delle cisterne mobili tipo IMO approvate per i trasporti marittimi* di tipo IMO 1, 2, 5, e 7 che non soddisfano le disposizioni dei Capitoli 6.7 o 6.8 ADR, ma che sono state costruite e approvate prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle disposizioni del Codice IMDG.

1.1.5 Applicazione di norme

- **Nuova sezione** 1.1.5 *Applicazione di norme - Quando è richiesta l'applicazione di una norma ed esiste un conflitto fra la norma e le disposizioni dell'ADR, prevalgono le disposizioni dell'ADR.* Le disposizioni ADR del consulente-DGSA devono essere considerate come norme di importanza prevalente rispetto alle norme generali vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (attualmente contenute D.Lgs. n. 81/2008).

1.2.1 Definizioni

- **Nuova definizione** *Gas di Petrolio liquefatto (GPL):* un gas liquefatto a bassa pressione composto da uno o più idrocarburi leggeri che sono assegnati solamente ai N° ONU 1011, 1075, 1965, 1969 o 1978 e che consiste principalmente di propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con tracce di altri gas idrocarburici.
- **Nuova definizione** *Massa esplosiva netta (MEN):* la massa totale delle sostanze esplosive, prive di imballaggi, involucri, ecc. (La Quantità esplosiva netta (QEN), il Contenuto netto di esplosivo (CNE), la Quantità netta di esplosivo (QNE), ossia il peso netto o la massa netta del contenuto di esplosivo, sono spesso utilizzati per esprimere lo stesso significato).
- **Nuova definizione** *Recipiente a pressione di soccorso:* un recipiente a pressione con capacità in acqua non superiore a 1.000 litri nel quale vengono posti recipienti a pressione danneggiati, difettosi, che presentano perdite o recipiente(i) a pressione non conformi ai fini del trasporto, ad esempio per il recupero o lo smaltimento.

1.4.2 Obblighi dei principali operatori

- **Integrazione** Lo Speditore, deve fornire al trasportatore informazioni e dati in **forma tracciabile.**

1.8.3 Compiti del consulente per la sicurezza

- **Integrazione** I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa: **l'adeguata formazione dei dipendenti dell'impresa, inclusa quella concernente le modifiche normative, e la conservazione dei verbali relativi a tale formazione.**

1.8.3 Notifica degli eventi che coinvolgono le merci pericolose

- **Modifica** Il caricatore, il riempitore, il trasportatore o il destinatario, rispettivamente devono verificare che sia redatto un rapporto conforme al modello prescritto in 1.8.5.4 (**Relazione d'incidente di competenza del Consulente ADR**) per l'autorità competente (la Motorizzazione) della Parte Contraente interessata al più tardi un mese dopo l'evento.

1.9.5 Restrizione nelle gallerie

- **Modifica** Categoria di galleria E: Restrizione al trasporto di tutte le merci pericolose salvo i Numeri ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373, e per tutte le merci pericolose trasportate secondo le disposizioni del Capitolo 3.4 nel caso in cui le quantità trasportate superino le 8 tonnellate di massa totale lorda per

unità di trasporto. (Ad oggi l'Italia non ha comunicato la classificazione delle gallerie presenti sul territorio nazionale, le quali sono da considerarsi tutte di CATEGORIA A, salvo caso specifici

- **Modificata** la sezione 1.9.5.3.6 Le restrizioni per le gallerie devono essere applicate alle unità di trasporto per le quali è richiesta la segnalazione con il pannello arancio secondo il 5.3.2 e, per le gallerie di categoria E, esse devono essere applicate anche alle unità di trasporto per le quali è richiesta una marcatura secondo il 3.4.13 o che trasportano containers per cui è richiesta una marcatura secondo il 3.4.13.

Le restrizioni per le gallerie non devono essere applicate quando le merci pericolose sono trasportate secondo l'1.1.3, eccetto quando i veicoli che trasportano tali merci sono marcati secondo il 3.4.13 soggetto al 3.4.14.

1.10.3 Disposizioni concernenti le merci pericolose ad alto rischio

- **Modifica** e rinumerazione delle sezioni per l'aggiunta della *Definizione delle merci pericolose ad alto rischio* e la specifica considerazione di alcuni radionuclidi (materiali radioattivi della classe 7); la Tabella di 1.10.5 ADR 2011 per l'individuazione delle merci pericolose ad alto rischio ha assunto la nuova numerazione Tabella 1.10.3.1.2 "Lista delle merci pericolose ad alto rischio" nella quale, oltre alle novità sui radionuclidi, è stato ulteriormente specificato il numero di alcuni esplosivi.

Parte 2 – Classificazione

2.1.3 Classificazione di materie, comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate

- **Integrazione** della sezione 2.1.3.5.5 Tuttavia, se è noto che il rifiuto presenta soltanto caratteristiche di pericolosità per l'ambiente, può essere assegnato ai N° ONU 3077 o 3082, gruppo di imballaggio III 2.2.2.
- Modifica della sezione 2.1.3.8: Le materie delle classi dalla 1 alla 6.2, 8 e 9, diverse da quelle assegnate ai N° ONU 3077 e 3082, che soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10 sono considerate materie pericolose per l'ambiente, in aggiunta ai pericoli delle classi dalla 1 alla 6.2, 8 e 9. Le altre materie che non soddisfano i criteri di nessuna altra classe a parte quelle del 2.2.9.1.10 devono essere assegnate ai N° ONU 3077 e 3082 a seconda dei casi. **Esclusa la classe 7.**

2.2.2 Classe 2 - Gas

- **Nuova suddivisione** delle materie ed oggetti della classe 2 alla sezione 2.2.2.1.2 - **Prodotti chimici sotto pressione: liquidi, paste o polveri sotto pressurizzate con propellente che soddisfa la definizione di gas compresso o liquefatto e miscele di esso.** Sono assegnati ad un codice di classificazione contenente la lettera 8 associata alle lettere A, C, F, T.

2.2.3 Classe 3 – Liquidi infiammabili

- **Nuova suddivisione** dei liquidi infiammabili della classe 3 - **Codice di classificazione F3 Oggetti contenenti liquidi infiammabili.**

2.2.52 Classe 5.2 – Perossidi organici

- **Nuovi perossidi organici**

2.2.62 Classe 6.2 – Materie infettanti

- **Nuova Nota** al 2.2.62.1.5.3 Un'apparecchiatura medica che è stata svuotata di liquido si considera conforme alle disposizioni del presente paragrafo e non è soggetta alle disposizioni dell'ADR.

2.2.8 Classe 8 – Materie corrosive

- **Nuova Tabella** riassuntiva dei criteri del paragrafo 2.2.8.1.6.

2.2.9 Classe 9 – Materie pericolose diverse

- **Revisione** del paragrafo 2.2.9.1.7 sulle Pile al litio con inserimento di una nota che chiarisce i criteri di classificazione delle pile, batterie e dei veicoli e/o dispositivi alimentati da tali pile e batterie.

Parte 3 – Lista delle merci pericolose

3.2.1 Lista delle merci pericolose

- **Nuovi Numeri Onu** UN 3497 – Farina di Krill (alimento per pesci polverizzato)
UN 3498 – Monocloruro di iodio, liquido
UN 3499 – Condensatori elettrici a doppio strato
UN 3500 – 3501 – 3502 – 3503 – 3504 – 3505 Prodotti chimici sotto pressione
UN 3506 – Mercurio contenuto in oggetti fabbricati
- **Numeri Onu Cancellati** UN 1169 PG I - UN 1197 PG I - UN 1266 PG I - UN 1286 PG I - UN 1287 PG I
- **Revisione** della rubrica UN 2590 Amianto Bianco (Antofillite, Crisotilo, Attinolite, Tremolite), prevedendo la possibilità di trasporto in regime di esenzione "totale" per Quantità Limitate (LQ – Capitolo 3.4) con un limite massimo di 5 kg per ciascun imballaggio interno. *Nel caso dei RIFIUTI contenenti "Amianto blu-bruno" e "Amianto bianco" (UN 2212 e UN 2590), si ricorda la conferma della Disposizione Speciale 168 che esenta dall'ADR il trasporto di "amianto immerso in un materiale legante" alle condizioni tipiche delle bonifiche ambientali dei manufatti di cemento-amianto.*

3.3.1 Disposizioni speciali

- **Modifica** Disposizioni 230, 239, 296, 328, 356, 560, 636, 653.
- **Nuove** Disposizioni 240, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 657, 658, 659, 660, 661.

3.4 Merci pericolose imballate in quantità limitate

- **Revisione** del paragrafo 3.4.13 se un'unità di trasporto (carro ferroviario, veicolo stradale, container) contiene contemporaneamente merci pericolose che richiedono una segnalazione arancio o placche di pericolo e merci pericolose in quantità limitata che richiedono una marcatura conforme al 3.4.15, questa può essere segnalata:
 - Solo pannelli arancioni (per i veicoli);
 - Solo le placche di pericolo (container);
 - Contemporaneamente i pannelli arancioni, o placche di pericolo, e la marcatura di quantità limitata.

3.5 Merci pericolose imballate in quantità esenti

- **Nuovo paragrafo** 3.5.1.4 Le quantità esenti di merci pericolose assegnate ai codici E1, E2, E4 e E5 con una quantità netta massima di merci pericolose per imballaggio interno limitata ad 1 ml per i liquidi ed i gas e ad 1 g per i solidi ed una quantità netta massima di merci pericolose per imballaggi esterni che non supera i 100 g per i solidi o i 100 ml per i liquidi e i gas sono soggette soltanto a:
 - le disposizioni del 3.5.2, tranne quando non è richiesto un imballaggio intermedio se gli imballaggi interni sono imballati in modo sicuro in un imballaggio esterno con materiale d'imbottitura in modo tale che essi non si possano rompere, perforare o perdere il loro contenuto, nelle normali condizioni di trasporto; e per i liquidi, l'imballaggio esterno contiene materiale assorbente sufficiente ad assorbire l'intero contenuto degli imballaggi interni; e
 - le disposizioni del 3.5.3.

Parte 4 – Utilizzazione di imballaggi e cisterne

4.1.4 Lista delle istruzioni di imballaggio

- **Revisione** Istruzioni di Imballaggio P004 (Cartucce per pile a combustibile), P302 (Confezioni di resina poliestere), P401, P402, P407, P408, P411, P500, P620, P621, P901, P902, P903 (Pile al litio metallico e al litio ionico).
- **Nuove** Istruzioni di Imballaggio P206 (Prodotti chimici sotto pressione), P207(Aerosol).

Parte 5 – Procedure di spedizione

5.2.1 Marcatura dei colli


- **Modifica** del paragrafo 5.2.1.2 Il numero ONU e le lettere "UN" devono essere alte almeno 12 mm, tranne per i colli di capacità fino a 30 litri o di massa netta massima pari a 30 kg e per le bombole di capacità in acqua fino a 60 litri dove il numero ONU e le lettere "UN" devono essere alte almeno 6 mm ad eccezione dei colli fino a 5 litri o 5 kg in cui devono avere una dimensione adeguata al collo.

Si segnala che la Misura Transitoria 1.6.1.25 posticipa quest'obbligo al:

- 1° gennaio 2014 per il caso degli imballaggi;
- Successivo controllo periodico ma comunque non oltre il 30 giugno 2018 per il caso delle bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri.

5.3.2 Segnalazione arancio

- **Revisione** del paragrafo 5.3.2.1.1 Se un rimorchio che contiene merci pericolose viene staccato dalla sua motrice durante il trasporto di merci pericolose, un pannello arancio deve rimanere affisso nella parte posteriore del rimorchio.



5.4.1 Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative

- **Revisione** del paragrafo 5.4.1.1.5 Disposizioni particolari relative agli imballaggi di soccorso e ai recipienti a pressione di soccorso Quando le merci pericolose sono trasportate in imballaggi di soccorso o recipienti a pressione di soccorso, le parole "IMBALLAGGIO DI SOCCORSO" o "RECIPIENTE A PRESSIONE DI SOCCORSO" devono essere aggiunte dopo la descrizione delle merci nel documento di trasporto.
- **Revisione** del paragrafo 5.4.1.1.18 Quando una materia appartenente ad una delle classi da 1 a 9 soddisfa i criteri di classificazione del 2.2.9.1.10, il documento di trasporto deve riportare l'iscrizione aggiuntiva di "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE" o "INQUINANTE MARINO/PERICOLOSO PER L'AMBIENTE". Questa indicazione aggiuntiva non si applica ai numeri ONU 3077 e 3082 o alle eccezioni elencate al 5.2.1.8.1.

5.5.3 Disposizioni speciali applicabili a colli, veicoli e containers contenenti materie che presentano un rischio di asfissia quando utilizzate a scopo di refrigerazione o di condizionamento (come il ghiaccio secco (UN 1845) o l'azoto, liquido refrigerato (UN 1977) o l'argon, liquido refrigerato (UN 1951))

- **Nuova sezione** 5.5.3 che fornisce le disposizioni speciali applicabili ai colli e ai veicoli e container contenenti materie (gas) che presentano un rischio d'asfissia solo quando vengono utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento del carico di merci pericolose durante la fase di trasporto (UN 1845-ghiaccio secco, UN 1977-azoto liquido refrigerato, UN1951 argon liquido refrigerato).
 - I colli sottoposti a refrigerazione, contenuti nel veicolo, devono essere marcati con l'indicazione del nome del gas utilizzato, seguito da "AGENTE REFRIGERANTE" o "AGENTE DI CONDIZIONAMENTO", secondo il caso, in una lingua ufficiale del Paese di origine ed in inglese, francese o tedesco.
 - I colli devono essere trasportati in veicoli e container ben ventilati.
 - I veicoli ed i container devono anche recare un apposito segnale di attenzione che deve essere collocato su ogni punto d'accesso ed in una posizione facilmente visibile a coloro che aprono o entrano nel veicolo o container sino a quando il veicolo sia stato ventilato e le merci refrigerate o condizionate siano scaricate.
- È richiesto che i documenti che accompagnano il trasporto devono riportare:
 - Il numero ONU preceduto dalle lettere "UN".
 - La designazione ufficiale di trasporto della materia (gas) utilizzato seguita dalla indicazione "agente refrigerante" o "agente di condizionamento" nella lingua del paese d'origine ed inglese, francese o tedesco.


Parte 6 – Costruzione e di prove imballaggi, IBC, Cisterne, ...

6.2.3 Disposizioni generali per recipienti a pressione non UN

- **Nuovo** paragrafo 6.2.3.11 – RECIPIENTI A PRESSIONE DI SOCCORSO che disciplina questo tipo di imballaggio di soccorso

6.5 Costruzione e prove di IBC

- Integrazione paragrafo 6.5.2.2.2 Specificate le dimensioni minime del già noto pittogramma concernente il carico di impilamento massimo degli IBC:



6.8 Cisterne smontabili

- **Revisione** della sezione 6.8.2.5 con l'introduzione di nuove norme sulla marcatura delle cisterne smontabili che ora devono prevedere:
 - Il nome del proprietario o esercente;
 - L'indicazione cisterna smontabile;
 - La tara della cisterna;
 - La massa lorda massima autorizzata;
 - La designazione ufficiale di trasporto per le materie indicate al 4.3.4.1.3, vale a dire contrassegnate da (+);
 - Il codice cisterna;
 - I codici alfanumerici di tutte le disposizioni speciali.

Parte 7 – Trasporto, carico, scarico, movimentazione

7.5.2 Divieto di carico in comune

- **Nuova sezione** 7.5.2.4 E' proibito il carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con qualsiasi tipo di materie e oggetti esplosivi, tranne quelli della Divisione 1.4 e dei N° ONU 0161 e 0499.

7.5.7 Movimentazione e stivaggio

- **Revisione** del paragrafo 7.5.7.1 Si considerano soddisfatte le disposizioni del presente paragrafo se il carico è fissato in conformità alla norma EN 12195-1:2010 La disposizione si applica altresì al carico, allo stivaggio ed allo scarico dei container, container- cisterna, cisterne mobili e CGEM verso, da e sopra i veicoli. La norma tecnica EN 12195-1:2010 fornisce precise istruzioni circa l'ancoraggio sicuro delle merci nei veicoli e nei container, per i carichi con massa "totale" maggiore di 3.500 kg, stabilendo:
 - Le modalità di fissaggio del carico;
 - Il numero di cinghie, catene, funi da utilizzare;
 - Le loro specifiche in termini di resistenza e funzionalità.

Parte 8 – Equipaggiamento, equipaggio ed esercizio dei veicoli ADR

8.1.4 Mezzi di estinzione incendio

- **Modifica** della sezione 8.1.4 sulla dotazione obbligatoria di estintori: è stato riscritto il testo della sezione 8.1.4.1 sotto forma di tabella:

(1) <i>Massa massima ammissibile per unità di trasporto</i>	(2) <i>Numero minimo di estintori</i>	(3) <i>Capacità minima totale per unità di trasporto</i>	(4) <i>Estintore idoneo per combattere un incendio del motore o della cabina. Almeno uno con capacità minima di:</i>	(5) <i>Altro/i estintore/i richiesto/i. Almeno un estintore deve avere una capacità minima di:</i>
≤ 3,5 tonnellate	2	4 kg	2 kg	2 kg
> 3,5 tonnellate ≤ 7,5 tonnellate	2	8 kg	2 kg	6 kg
> 7,5 tonnellate	2	12kg	2 kg	6 kg

Le capacità si intendono per dispositivi a polvere (o una capacità equivalente per qualsiasi altro agente estinguente idoneo).

8.6.4 Restrizioni al passaggio di unità di trasporto che trasportano merci pericolose nelle gallerie

- **Revisione** della sezione 8.6.4: Le restrizioni in galleria si applicano:
 - ai veicoli che trasportano merci pericolose in quantità limitata, che sono marcati secondo la nuova sezione 3.4.13, per le gallerie di categoria E.
 - alle unità di trasporto per cui è richiesta la segnalazione con il pannello arancio secondo il 5.3.2.

Parte 9 – Costruzione e approvazione dei veicolo

9.2.2 Equipaggiamento elettrico

- **Revisione** della sezione 9.2.2.6.3 relativa alle connessioni elettriche dei veicoli di tipo EX/III ed FL, nella quale sono stati aggiornati gli standard tecnici di riferimento.